

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMITATO DI GARANZIA INTERNO**

Regolamento di disciplina ai sensi dell'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297 nonché art.4 comma 1, comma 7 e art. 5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche.

## **Art. 1- COMITATO DI GARANZIA INTERNO**

Il Comitato di Garanzia Interno dell'ITCGT "PISANO" ha validità triennale ed è così composto fra i componenti del Consiglio di Istituto:

Dirigente Scolastico: Presidente

2 docenti

1 genitore

1 Ata

1 alunno ( validità annuale)

## **Art.2 - PRINCIPI**

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. Le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno anche se ciò non elimina la mancanza osservata.

La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

La libertà di espressione e di opinioni se correttamente manifestata non può essere sanzionata.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007 n.235, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni.

## **Art.3 – SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI**

Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale . Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALLA CONTESTAZIONE
Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta e ammissione ora successiva	Dirigente scolastico, Vicario e/o Docente prima ora
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente

Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni	Segnalazione sul registro di classe	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione sul registro di classe e al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. Convocazione eventuale della famiglia	D.S. e/o Coordinatore di classe e C.d.C
Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico	Richiamo verbale	Docente
Persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico	Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia	D.S. e Coordinatore di classe
Introdurre estranei nella scuola senza permesso e in assenza di reato	Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia.	Docente D.S. e Coordinatore di classe.
Fumare all'interno dell'istituto.	Richiamo verbale e/o scritto la prima volta.	Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario.
Fumare all'interno dell'istituto.	Richiamo verbale e/o scritto, eventuale sospensione e applicazione delle sanzioni di legge.	Dirigente Scolastico e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Convocazione del C.d.C. in caso di richiesta di sospensione.

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo. I richiami sul registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.

Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l'obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. e non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione.

#### **Art. 4 – SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO**

Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l'immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni e superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell'Organo di disciplina di cui all'art 6 . Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi saranno in ogni caso ripercussioni sulla valutazione del comportamento.

COMPORTAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALLA CONTESTAZIONE
Assenza ingiustificata occasionale	Richiamo scritto	Docente
Assenza ingiustificata reiterata	Richiamo scritto Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. ed eventuale convocazione della famiglia	D.S, Docente. e Coordinatore di classe e C.d.C
Abbandono delle lezioni senza permesso	Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno.Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e comunicazione alla famiglia	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e/o C.d.C
Offesa alla persona del docente e agli ausiliari	Richiamo scritto del Docente Segnalazione al D.S. e sospensione da 1 a tre giorni.	Docente, D.S., Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Offesa ai compagni e loro famiglie	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da 1 a 3.	Docente, D.S.,C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l'uso delle scale e dell' ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più. Rimborso danni e/o riparazione.	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a persone	Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più.	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Danni a cose	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire. Riparazione o rimborso del danno .	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Introdurre estranei nella scuola.	Richiamo scritto sul registro. Coinvolgimento del D.S. Comunicazione scritta ai genitori. Sospensione fino a 5 giorni.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C..
Usare sostanze quali: alcool e altre droghe che non costituiscano reato, nei locali della scuola	Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S., comunicazione immediata alla famiglia. Sospensione da 5 a 8 giorni di lezione.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C. Giunta.
Offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela e alla malattia.	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C. ,Giunta.
Minacce e violenza verso le persone o le cose che non comportino reato	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e convocazione dell'Organo di Disciplina per una sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C., Giunta.
Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C., Giunta.

Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe. Per gli allontanamenti dalla scuola per un numero di giorni superiori a 5 il parere della Giunta Esecutiva è vincolante. Le sanzioni di cui all'art. 4 comportano l'abbassamento del voto di condotta.

Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico per le sanzioni di cui all'art.3 e rispettivamente del biennio iniziale e triennio finale per le sanzioni di cui all'art. 4.

I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli .

## **Art. 5 - SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI**

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

In particolare sono previste:

Lavori di pulizia dei locali scolastici ed esterni, in collaborazione con il personale ATA.

Lavori di ritinteggiatura dei locali scolastici.

Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.

Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola.

## **Art. 6– ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER LA ATTUAZIONE DELLA SANZIONE**

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a proporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e la Giunta Esecutiva che decidono solo dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolta.

Gli organi competenti a disporre le sanzioni, secondo la gradualità e per competenza, sono: i Docenti, Il Consiglio di Classe, Il Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva che decidono solo dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolta.

Il Consiglio di classe potrà proporre e disporre una sanzione disciplinare solo dopo avere convocato e sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolta.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio commesso e contestato allo studente. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Non è consentita l'astensione.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 7 - IMPUGNAZIONI**

Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data di notifica, al Comitato di Garanzia, che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

### **Art. 8 – COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA**

Il Comitato di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.5 del presente regolamento;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina.

### **Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA:**

Il Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo:

La convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta della Giunta Esecutiva, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che richiedono anche la sospensione dalle attività didattiche.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 1.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura del collaboratore vicario.

Il Comitato di garanzia, durante le proprie sedute, convoca lo studente che si è appellato e ne ascolta le ragioni e vaglia prove e testimonianze che l'alunno porta a propria discolpa.

Una volta sentito lo studente, il Comitato di Garanzia, a porte chiuse, prende le proprie deliberazioni in merito ai provvedimenti disciplinari e alle ragioni di discolpa portate dall'alunno.

### **Art. 10 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI**

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto ed è allegato al POF e al Regolamento di Istituto.

Il presente Regolamento ha validità triennale e, comunque, fino a nuova redazione dello stesso.

Al termine del triennio, ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il presente Regolamento viene affisso all'ALBO e pubblicato sul sito Internet istituzionale della scuola.

Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 24.01.2011.